



OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI E SUI COMITATI ONU N. 4/2023

1. I DIRITTI DELLA DIFESA ED IL MANCATO ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SU SCALA GLOBALE: RIFLESSIONI E PROPOSTE DELLA *HUMAN RIGHTS MACHINERY* DI GINEVRA

La violazione dei diritti civili e politici, in particolare delle fattispecie che attengono alla posizione delle parti di fronte alla legge e nell'ambito di un procedimento giudiziario, è stata affrontata in tempi recenti dalla *Human Rights Machinery* di Ginevra ragionando sulla diretta correlazione tra condizione di ingiustizia e indebolimento dei valori democratici e dello stato di diritto: la inadeguata salvaguardia dei diritti della difesa e la mancata assicurazione del giusto processo rappresentano un *vulnus* evidente delle società odierne su scala globale e saranno esaminate in questo Osservatorio muovendo dalla lettura rinnovata della Dichiarazione universale dei diritti umani, in occasione delle celebrazioni per il 75° anniversario, delineando il fenomeno dell'ingiustizia sotto il profilo quantitativo al livello mondiale, identificando le criticità e le sfide poste dalla promozione e protezione dei diritti umani in sede giudiziaria così come valutate ed affrontate dalle Nazioni Unite tra Ginevra e New York.

1. *La condizione di ingiustizia concettuale ed operativa alla prova: dati fattuali al livello mondiale in funzione del consolidamento del dispositivo della Dichiarazione universale dei diritti umani.*

La codificazione dei diritti che attengono alla relazione tra individuo e sistema giudiziario è rinvenibile, nel quadro giuridico internazionale, nella Dichiarazione universale dei diritti umani (cfr. tra gli altri D. STEWART, *The Right to a Fair Trial in International Law*, Oxford, UK: Oxford University Press, 2020): dal riconoscimento della posizione del singolo di fronte alla legge (art. 6) alla condizione di eguaglianza che caratterizza ogni individuo e che implica la piena rivendicazione ad un trattamento non discriminatorio ai fini della garanzia di tutela dei propri diritti e libertà, ancorché in una declinazione preventiva laddove ogni sollecitazione strumentale sotto lo stesso profilo discriminatorio possa costituire una violazione del dispositivo della Dichiarazione medesima (art. 7).

È questo principale assunto, nella sua codificazione sul piano internazionale, ad aver agevolato una lettura estensiva del grado di protezione del singolo di fronte alla legge: ciò ha avuto luogo rispetto ad ipotesi che richiamano il principio di non discriminazione nella sua accezione multipla da parte delle competenti autorità giudiziarie domestiche negli Stati parti contraenti dei trattati che costituiscono la disciplina propria del diritto internazionale dei diritti umani, sino a prevedere un obbligo positivo al fine di assicurare, nella legislazione in termini concettuali e nelle procedure giudiziarie in termini operativi, il contrasto ad ogni

comportamento o atto di matrice discriminatoria in funzione di una reale, piena e fattiva eguaglianza di fronte alla legge per categorie vulnerabili di titolari di diritti e libertà – quali, ad esempio donne e persone appartenenti a minoranze etniche, linguistiche e religiose.

Dal riconoscimento alla rivendicazione del singolo ad essere trattato in modo perfettamente eguale di fronte alla legge discende il diritto ad un rimedio effettivo, esperibile quando l'individuo entra in contatto con gli organismi giudiziari nazionali che esercitano la rispettiva competenza nell'esaminare il caso di specie e si pronunciano in merito al compimento di condotte o atti che violano i diritti fondamentali garantiti dalle Carte costituzionali e dalla legislazione domestica a tutela del singolo (art. 8).

In altre parole i diritti della difesa, letti nella preminente dimensione procedurale, implicano un concreto accesso alla giustizia ed un trattamento equo del singolo da parte delle autorità giudiziarie, consolidando il sistema democratico e lo stato di diritto nel quale l'individuo si colloca ed interagisce con la comunità di appartenenza. Soltanto in tale prospettiva il concetto di giustizia, nel suo significato tecnico ma anche nella sua declinazione sociale, supera la connotazione astratta e si traduce in una componente essenziale – per la sua equità – ai fini dell'accesso al rimedio e della garanzia di protezione dell'individuo a fronte della violazione dei suoi diritti e delle sue libertà. Se è pur vero che il rimedio ha assunto diverse accezioni rispetto alla tipologia di fattispecie violata ed ha implicato l'intervento di organismi giudiziari in una prospettiva multi-livello, il peso specifico dello stesso in quanto quantificabile (e dunque compensativo) o identificabile in modo generico (e pertanto ristorativo o atto ad assicurare la non reiterazione della violazione) ha comunque consolidato la fiducia del singolo circa il funzionamento del sistema di giustizia e ha incentivato il potenziamento dei valori e dei principi a fondamento di una società democratica ed equa, talvolta emendando le misure legislative in vigenza per garantire un più alto livello di tutela.

Tuttavia, nella lettura della Dichiarazione universale, il diritto al rimedio non può essere tale se non declinato in combinato disposto con il diritto ad un processo equo (art. 10) e con le fattispecie che contraddistinguono le condizioni a fondamento dell'eguaglianza di fronte alla legge per il singolo che entra in contatto con gli organismi giudiziari: dalla presunzione di innocenza alla codificazione della condotta ai fini della comminazione della pena, sino alla irretroattività applicativa della sanzione rispetto alla condotta o atto penalmente rilevante (cfr. D. WEISSBRODT, *The Right to a Fair Trial under the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. Articles 8, 10 and 11 of the Universal Declaration of Human Rights*, Series: The Universal Declaration of Human Rights, Volume: 1, Brill Publishers, 2021).

Il diritto ad un equo processo include molteplici componenti, ulteriormente codificate nel Patto internazionale sui diritti civili e politici: accanto al già menzionato principio della presunzione di innocenza rilevano *inter alia* la presenza fisica dell'imputato al fine di poter condurre la propria difesa in modo adeguato, la rapidità della procedura giudiziale, la garanzia di indipendenza ed imparzialità del giudice o del collegio giudicante, l'assistenza di un legale prescelto o assegnato a titolo gratuito (P. TAYLOR, *Article 14: Fair Trial Rights. In A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights: The UN Human Rights Committee's Monitoring of ICCPR Rights*, Cambridge University Press, 2020, pp. 369-428; A. CLOONEY, P. WEBB, *The Right to a Fair Trial under Article 14 of the ICCPR: Travaux Préparatoires*, Oxford University Press, 2021).

Se tali elementi sono basilari per assicurare effettive condizioni di eguaglianza davanti alla legge ed il pieno esercizio dei diritti della difesa da parte del singolo, l'evoluzione della

lettura degli stessi sul duplice piano domestico, regionale ed internazionale non ne ha assicurato la piena garanzia per un equo funzionamento del sistema di giustizia in senso lato.

La condizione diffusa di ingiustizia è stata richiamata in più occasioni dalla *Machinery* delle Nazioni Unite di Ginevra, ricordando ad esempio i dati fattuali contenuti nel rapporto pubblicato da un'apposita *Task Force* sulla giustizia nel 2019: 250 milioni di persone nel mondo non sono protette dalla legge e risiedono in aree ad alta insicurezza; circa il 60% della popolazione globale non viene tutelata in termini economici, sociali e politici poiché priva dei documenti d'identità e dunque non in grado di rivendicare alcun diritto o libertà nella comunità in cui vive o di chiedere assistenza affinché i propri diritti e libertà siano effettivamente garantiti; 1 miliardo e mezzo di persone non sono in grado di rivendicare tutela sotto il profilo giudiziario nella loro condizione di vittime o non riescono ad ottenere giustizia.

Il c.d. *justice gap* è al contempo fattore causale e conseguente della condizione di ineguaglianza diffusa, che si declina nella sua accezione giudiziaria. In questa lettura l'ingiustizia è studiata in quanto fenomeno che produce alti costi economici e sociali: in una comunità in cui gli individui non hanno accesso alla giustizia e non sono effettivamente tutelati di fronte alla legge né hanno la possibilità di esercitare appieno i propri diritti e libertà in un assetto democratico, l'insicurezza induce ad un mancato sviluppo e a condizioni di instabilità che determinano violenza latente e manifesta: una misurazione dell'ingiustizia globale, nel rapporto sopra richiamato, si traduce in mancato reddito, condizioni di vulnerabilità sanitaria e spese giudiziarie pari ad un importo che pesa tra lo 0.5 ed il 3% del prodotto interno lordo dei Paesi dell'area OCSE. Per questo motivo investire in un sistema di giustizia solido e pienamente funzionante significa: risparmiare in termini di rischio di conflitto ed insicurezza, ridurre i costi soprattutto nella dimensione penale, agevolare percorsi di giustizia riparativa che sono meno onerosi e più apprezzati dalle vittime.

Nel documento si appronta una stima del costo individuale per il buon funzionamento del sistema di giustizia pari, rispettivamente a 20, 64 e 190 dollari nei Paesi a basso, medio e alto reddito: in questa stima sono incluse voci quali l'assistenza legale, il rafforzamento degli apparati propri della giustizia formale e il potenziamento dei meccanismi alternativi che operano nel sistema in parola in via complementare.

Maggiori investimenti nel sistema di giustizia sono essenziali per far fronte a criticità diffuse: sulla base della casistica gli episodi di natura violenta e criminale, le controversie riguardanti i diritti di proprietà sulle terre o le soluzioni alloggiative, il contesto familiare, le dinamiche economiche che coinvolgono gli individui in quanto debitori o consumatori, le situazioni che emergono in contesti lavorativi o d'impresa. Rispetto a situazioni che si registrano in modo simile, le risposte possono essere modellizzate ed adattate al contesto di riferimento: è fondamentale assicurare ad ogni persona un titolo ad agire legalmente e ad essere assistiti per ottenere soddisfazione, predisporre servizi di supporto generali e specializzati, valutare il buon funzionamento della macchina giudiziaria. In tale ottica, l'impostazione di tale funzionamento risponde ad un criterio preventivo rispetto alla condizione di ingiustizia, il quale agevola il superamento del c.d. *justice gap* in una dimensione tanto individuale quanto collettiva, rendendo la comunità consapevole e fiduciosa circa la possibilità di essere assistita e protetta e contraendo i costi tradizionali della macchina giudiziaria. Laddove il modello sia adattato in considerazione della tipicità del contesto, una eventuale riforma del sistema di giustizia necessita di un quadro chiaro e comprensivo della casistica, dell'introduzione di modifiche importanti per decrementare i costi derivanti dal funzionamento della macchina giudiziaria, della rinnovata valorizzazione dei principi a

fondamento dell'accesso ai rimedi e del giusto processo per dare fiducia ai titolari di diritti e libertà, ivi inclusi in particolare i diritti della difesa, garantendo un approccio basato sulle esigenze e rivendicazioni delle persone (*people-centred*).

2. *Le sfide per la tutela dei diritti della difesa nella prospettiva democratica ed in relazione allo stato di diritto.*

Come esplicitato nel rapporto pubblicato dalla *Task Force*, sopra esaminato, la debolezza propria dell'ingiustizia sofferta dagli individui su scala globale, nella sua duplice accezione concettuale ed operativa è strettamente correlata alla mancata fiducia circa l'operato di ogni apparato governativo, ivi inclusa la competenza specifica dell'autorità giudiziaria nel suo complesso.

Ciò si deve ad un livello compreso della cosa democratica e alla garanzia dello stato di diritto, due elementi che condizionano fortemente un alto numero di Paesi nel mondo e che sono monitorati dalle Nazioni Unite sia a Ginevra che a New York.

Invero in un recente intervento dell'Alto Commissario per i Diritti Umani Volker Türk, nell'agosto 2023 (si veda la Lettera agli Stati nell'ambito dello *August spotlight on Justice*), lo stato di diritto è stato definito strumentale «*in rebuilding trust, public institutions need to be more responsive, fair and effective*», muovendo dalla comprensione e dal riconoscimento della richiesta di giustizia affinché gli organi competenti assicurino soluzioni eque e non discriminatorie in favore delle vittime e attribuiscono le relative responsabilità in carico agli offensori. L'indipendenza e l'imparzialità del sistema di giustizia ne rende efficace l'impatto in termini di strutture e procedure, per un accesso concreto da parte dell'individuo i cui diritti e libertà sono stati violati: «*Human rights are the Grundnorm, the underlying basis for any functioning rule of law system*». L'Alto Commissario evidenzia l'urgenza di adattare il funzionamento degli apparati giudiziari rispetto alle sfide contemporanee che mettono a rischio lo stato di diritto: da un lato il potenziale degli strumenti digitali e il superamento dei limiti che governano la protezione dell'individuo nella sfera privata e personale attraverso meccanismi di *mass surveillance* come anche la matrice discriminatoria della veicolazione della disinformazione; dall'altro lato la rivendicazione collettiva a fondamento della giustizia climatica, così rilevante da avviare un interessante dibattito in sede penale per la configurazione del crimine di ecocidio da parte della Corte penale internazionale.

In questa riflessione l'Alto Commissario promuove la rilettura attuale della Dichiarazione universale dei diritti umani e, in essa, delle fattispecie attinenti i diritti della difesa, per una rivitalizzazione del peso giuridico specifico degli stessi in funzione del consolidamento dei principi democratici e dello stato di diritto, in correlazione all'Obiettivo di sviluppo sostenibile 16 dell'Agenda 2030 (cfr. sul punto T. DONAIS, A.D. EDGAR, K. VAN HOUTEN (eds.), *Sustainable Development Goal 16 and the global governance of violence. Critical Reflections on the uncertain future of peace*, Routledge, 2023; G. O'REILLY, *Achieving a Sustainable Future: The Geographical Centrality of UN SDG-16, Peace, Justice and Strong Institutions*, in M.L. DE LÁZARO TORRES; R. DE MIGUEL GONZÁLEZ (eds.), *Sustainable Development Goals in Europe. Key Challenges in Geography*, Springer, 2023, pp. 329-349).

“Equality, fairness and justice” sono al contempo i tre fattori centrali sviluppati dal Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres nella sua *Vision of the Rule of Law*, pubblicata nel giugno 2023.

Conflitti registrati su scala globale ed istituzioni nazionali molto deboli contribuiscono alla diffusione di condizioni di insicurezza per le popolazioni, che sono difficili da gestire e

che agevolano soluzioni estremiste in forma repressiva, strumentalizzando altresì gli apparati giudiziari nell'esercizio delle loro funzioni a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. La contestuale violazione di molteplici fattispecie di titolarità tanto individuale quanto collettiva depotenzia gli assetti governativi, impoverisce i principi a fondamento della cosa democratica, decostruisce lo stesso stato di diritto spostando l'attenzione da un modello di sviluppo umano-centrico verso l'esclusione da ogni forma di partecipazione attiva e sociale del singolo alla comunità di appartenenza: invero «*This Vision grows from our collective commitment to a peaceful, prosperous and just world, with people at its centre.*»

La Visione del Segretario generale non attiene soltanto alla dimensione politica e giuridica in cui la democrazia e lo stato di diritto si declinano in modo preminente, bensì implica un ragionamento che, muovendo dalla garanzia di rispetto e salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, necessita di tradursi sul piano fattuale in azioni emergenziali e di breve termine in aree di conflitto come anche di promuovere lo sviluppo di società giuste ed eque in aree di pace e di post-conflitto.

La correlazione tra ingiustizia e stato di diritto, a suo avviso, richiede apparati e meccanismi che siano in grado di operare per riportare condizioni di pace, o assenza perdurante di conflitto, attribuendo appropriate responsabilità a carico di coloro che hanno commesso azioni criminali in violazione del diritto internazionale dei diritti umani. Allo stesso tempo è indispensabile promuovere processi di riabilitazione e reintegrazione degli stessi offensori, in ragione della necessità di prevenire ipotesi recidive e di incrementare il livello di sicurezza delle vittime. La c.d. giustizia transizionale, evidentemente, pone importanti sfide all'intera Comunità internazionale affinché le precondizioni per il ripristino di una pace duratura consentano una nuova legittimazione dei principi democratici, dello stato di diritto, delle misure legislative in vigore, del corretto e non corrotto funzionamento del sistema di giustizia.

3. Proposte-guida per una rinnovata protezione dei diritti della difesa in vista delle celebrazioni del 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.

La breve disamina del dispositivo della Dichiarazione universale dei diritti umani in ordine alle fattispecie principali per la formulazione dei diritti della difesa e la correlazione tra la garanzia di questi ultimi e le condizioni in cui versano i principi a fondamento della democrazia e dello stato di diritto su scala globale da parte delle Nazioni Unite sia a Ginevra sia a New York possono essere lette nella prospettiva di una rilettura del tema in previsione delle prossime celebrazioni del 75° anniversario della Dichiarazione stessa (K. MCNEILLY, *'If Only for a Day': The Universal Declaration of Human Rights, Anniversary Commemoration and International Human Rights Law*, in *Human Rights Law Review*, 2023, vol. 23, Issue 2, p. 1 ss).

In questa rilettura le dinamiche proprie delle misure di distanziamento forzato durante il periodo pandemico hanno avuto un impatto determinante sulla possibile compressione dell'esercizio dei diritti in parola, in termini di inusuale accesso alla giustizia e ad un processo equo attraverso l'opzione tecnologica predisposta da remoto (cfr. *ex multis*: A.J. SCHMITZ, *Measuring "Access to Justice" in the Rush to Digitize*, in *Fordham L. Rev.*, 2019-2020, vol. 88, p. 2381 ss.; T. SOURDIN, B. LI, D.M. MCNAMARA, *Court innovations and access to justice in times of crisis*, in *Health Policy and Technology*, 2020, vol. 9, Issue 4, p. 447 ss.; A. WASEEM SHARMA, A. KUMAR, *Transforming Access to Justice in the Digital Age: The Role of E-Courts*, in *NUJS J. Regul. Stud.*, 2023, vol. VIII, Issue II, p. 43 ss.).

Il tentativo di realizzare udienze telematiche, introdotto per evidenti necessità di primaria sicurezza sanitaria, pur avendo comportato interessanti vantaggi sotto il profilo della rapidità ed efficienza delle procedure nonché minori oneri finanziari, tuttavia non ha escluso la possibilità di limitare alcune prerogative su cui il funzionamento degli apparati giudiziari si basa (cfr. D. L. F. DE VOCHT, *Trials by Video Link after the Pandemic: The Pros and Cons of the Expansion of Virtual Justice*, in *China-EU Law Journal*, 2022, vol. 8, nn. 1-2, p. 33 ss.; O.G. ANDINI, M.P. KURNIA, N. KADEK, J. NILASARI, G.B. ANDIKI, *The Impact of Covid-19 Pandemic on Effective Electronic Criminal Trials: A Comparative Study*, in *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2023, vol. 3, n. 2, p. 185 ss.; P. IAMICELI, F. CAFAGGI, *The Courts and Effective Judicial Protection during the Covid-19 Pandemic. A Comparative Analysis*, in *Bio Law Journal*, 2023, n. 1, p. 377 ss.).

Si possono citare a titolo esemplificativo evidenti difficoltà di accesso all'aula telematica da remoto, di utilizzo degli strumenti di interpretariato, ma anche l'assenza di una reale confidenzialità nel dialogo tra ciascuna parte ed il proprio legale, il compimento della procedura di verifica dell'identità delle parti e dei testimoni come anche la verifica circa l'indipendenza e l'imparzialità del giudice, sino a ritenere che la stessa presenza virtuale delle parti nell'aula telematica non può agevolare la loro miglior difesa.

Per affrontare in modo pratico e vantaggioso tali criticità, la *Machinery* delle Nazioni Unite di Ginevra ha adottato un interessante documento guida, dedicato alle udienze tenute in modalità telematica, con il fine ultimo di identificare le condizioni e le garanzie che devono essere applicate in favore delle parti in giudizio in linea con gli standard internazionali vigenti in materia di protezione dei diritti umani, con particolare riferimento a quanto disciplinato nel Patto internazionale sui diritti civili e politici: «*In keeping with a people-centred approach to justice, the use of on-line hearings should start by considering the impact on the rights of the individual and not simply on possible efficiencies that on-line hearings might bring to the administration of justice*».

In linea generale il documento guida pone in evidenza le difficoltà maggiormente diffuse in ordine alla condizione e alle capacità del singolo di poter accedere alla giustizia in un'aula telematica e al richiedere e ottenere adeguata assistenza legale prima, durante e dopo l'udienza da remoto dialogando con il proprio difensore in modo realmente confidenziale e sicuro; a questo proposito si menzionano le situazioni in cui le parti si trovino in un'area priva di copertura in termini di rete, o comunque non abbiano a disposizione gli apparati tecnologici necessari – persone che vivono in aree rurali o in povertà estrema, popolazioni indigene, persone di discendenza africana, o ancora donne vittime di violenza di genere che, in aula telematica, entrano comunque in contatto ed in confronto con il proprio aggressore.

Nel documento si richiamano altresì possibili ipotesi di malfunzionamento tecnologico delle piattaforme giudiziarie tali da poter alterare il corretto evolversi delle procedure tipiche della dinamica forense, raccogliendo prove e testimonianze fondamentali in funzione del principio della reale parità delle armi tra parti di fronte al giudice.

Le precondizioni necessarie per la conduzione di un procedimento giudiziario giusto ed equo implicano innanzitutto una regolamentazione nazionale *ad hoc* inerente l'apertura, la conduzione e la conclusione dello stesso nella formula da remoto; nel codificare le regole in parola è fondamentale effettuare in via preventiva un'analisi d'impatto circa la eventuale compressione dei diritti e delle libertà fondamentali in aula telematica, includendo in questa valutazione anche la possibile limitazione del diritto alla riservatezza della persona interessata. La decisione di aprire un procedimento giudiziario da remoto richiede in via preliminare una motivazione legittima basata sul singolo caso e sull'interesse di entrambe le parti, implicando appositi correttivi procedurali, se necessari. La particolare condizione di alcune categorie di

soggetti in qualità di parti (donne, minori, persone anziane, popoli indigeni, minoranze, migranti, rifugiati, persone con disabilità) necessita una specifica attenzione al fine di adottare tutte le cautele e le misure più appropriate per il corretto svolgimento del procedimento giudiziario. In relazione alle garanzie proprie del giusto processo, così come previste nell'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, anche l'udienza da remoto deve essere aperta e condotta comunicando alle parti e al pubblico – qualora essa non sia tenuta a porte chiuse – informazioni circa il luogo (virtuale) e l'orario della stessa, mettendo a disposizione delle parti gli apparati tecnologici necessari per parteciparvi, disponendo canali di contatto e dialogo riservato tra la parte ed il proprio legale, agevolando il confronto mediante assistenza per l'interpretariato, superando le difficoltà di malfunzionamento tecnologico affinché il giudice e le parti possano vedersi ed ascoltarsi reciprocamente, predisponendo eventualmente la sospensione dell'udienza quando dette difficoltà non sono risolvibili nel breve termine, agevolando i legali nella verifica ed analisi delle prove portate in udienza telematica dalla contro-parte, ed infine garantendo che non vi sia possibilità di accesso all'udienza telematica per coloro che ne sono estranei e che le parti siano adeguatamente protette in termini di riservatezza a fronte della necessità diffusa di procedere per la registrazione dei fatti d'aula.

Ancora, nel documento guida si approfondiscono alcune tipologie di procedimenti giudiziari che vedono coinvolte persone in particolari condizioni, rendendo pertanto necessaria l'adozione di ulteriori misure di salvaguardia dei diritti della difesa.

Allorché una persona sia sottoposta a fermo, arrestata o detenuta, essa deve esercitare il proprio diritto ad entrare in contatto con l'autorità giudiziaria nel minor tempo possibile, in modo tale che quest'ultima possa verificarne le condizioni fisiche e deliberare per la soluzione detentiva o per una alternativa: tutto ciò non è possibile nel caso di procedimento giudiziario da remoto e dunque questa specifica competenza del giudice presenta una eccezione che risponde ai tradizionali criteri a fondamento della conduzione dell'equo processo. Similmente, quando la persona sia stata posta in detenzione essa può ben rivendicare il diritto a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria per contestare il proprio stato detentivo: in simili circostanze, ancorché in formato virtuale, il giudice può verificare ed aggiornare le condizioni che hanno motivato inizialmente lo stato detentivo secondo il principio dell'*habeas corpus*, accertando in presenza, ad esempio, che la persona non sia stata oggetto di maltrattamenti. Infine, senza alcun dubbio, se la persona è destinataria di una pronuncia che impone la pena capitale, ogni passaggio del procedimento giudiziario in parola deve aver luogo in presenza superando ogni eventuale criticità propria dell'opzione da remoto in ragione della particolare gravità dell'accusa e delle condizioni in cui lo stesso procedimento potrebbe evolversi.

Quando il procedimento giudiziario viene aperto in ambito penale, in considerazione della rilevanza del caso, l'opzione dell'udienza telematica può e deve essere adottata soltanto sulla base del consenso espresso, libero ed informato dell'imputato (cfr. R. STOYKOVA, *The right to a fair trial as a conceptual framework for digital evidence rules in criminal investigations*, in *Computer Law & Security Review*, 2023, vol. 49, p. 1 ss.). Una possibile conduzione da remoto è ipotizzabile per le fasi di appello, per le quali non è richiesta la presenza dell'imputato in aula bensì è necessaria soltanto la partecipazione del suo legale. Diversamente la prassi giudiziaria in ambito civile e amministrativo non necessita della presenza fisica delle parti in aula pertanto la soluzione da remoto è ritenuta percorribile e vantaggiosa, come già si diceva, in termini di tempi e di costi.

La *Machinery* di Ginevra non ha solo proposto le indicazioni sopra richiamate nel documento guida a beneficio degli interlocutori istituzionali per approntare appositi correttivi circa la struttura ed il funzionamento dei rispettivi sistemi di giustizia introducendo il modello di udienza telematica. Già prima del periodo pandemico, invero, ha collaborato con la *Clooney Foundation for Justice* per la creazione di un modello formativo a supporto di tutti gli attori che partecipano ad un procedimento giudiziario a vario titolo, con l'obiettivo ultimo di condividere standard internazionali e di monitorare – tramite il rilascio di apposita certificazione – la corretta conduzione delle attività d'aula su scala globale.

Il modello è stato lanciato nel quadro dell'iniziativa *TrialWatch* ed è stato reso accessibile *online* nel 2019 in diverse lingue e a titolo gratuito. Esso si rivela funzionale nell'esaminare e valutare tre tipologie di azioni, rispondenti agli standard giuridici internazionali vigenti in materia di protezione e promozione dei diritti umani in sede giudiziaria: il giusto processo, ovvero la compresenza dei criteri dell'imparzialità, dell'indipendenza e della completezza nella trattazione del caso; la garanzia di protezione dei diritti umani da parte del giudice o del collegio giudicante; l'identificazione di possibili correttivi da apportare al procedimento soprattutto quando esso viene condotto in ambito penale, formulandosi dunque apposite misure di riforma del sistema di giustizia operante al livello nazionale.

La necessità di approntare un simile modello formativo è stata dettata dalla ricognizione effettuata negli anni precedenti attraverso l'iniziativa *TrialWatch* in più di 40 Paesi, focalizzando l'attenzione su diverse categorie di soggetti (donne, giornalisti, difensori dei diritti umani, persone LGBTIQ+, minoranze) i cui diritti e libertà, inclusi i diritti della difesa, sono stati violati e compressi e fornendo assistenza specializzata – anche attraverso legali che operano a livello locale – in loro favore. La reportistica prodotta in riferimento ai diversi casi monitorati si è rivelata particolarmente utile giacché condivisa con le istanze giudiziarie nazionali ed internazionali (ad esempio la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte inter-americana dei diritti umani, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli) e con le Nazioni Unite, il *team* di *TrialWatch* agendo in qualità di *amicus curiae*.

In dettaglio ogni caso è analizzato mediante la lettura della documentazione e la ricostruzione del procedimento giudiziario da parte di esperti (già giudici, avvocati, giornalisti, accademici), che hanno conseguito la certificazione a seguito della conclusione della formazione dedicata e che hanno potuto presenziare in aula, qualora il procedimento sia stato aperto al pubblico. Segue, sulla scorta di un rapporto dell'esperto trasmesso ad un *team* di legali che operano nell'ambito della predetta iniziativa, una valutazione del caso in ordine ai criteri fondamentali del giusto processo. Gli esiti di tale valutazione non sono soltanto pubblicati bensì inviati all'attenzione dell'imputato nel caso di specie allo scopo ultimo di agevolarlo nel pieno esercizio dei suoi diritti di difesa.

Gli importanti risultati ottenuti in sede giudiziaria mediante l'intervento e il supporto del *team* di esperti e legali di *TrialWatch* ha incentivato altresì apposite attività di studio e ricerca non correlate alla sola prassi giudiziaria bensì estese, al livello nazionale, regionale e globale, in ordine ai valori costituzionali e legislativi fondanti in materia di diritti umani e libertà fondamentali e ai principi democratici e dello stato di diritto: in tal modo sono state identificate le fattispecie maggiormente violate e i dispositivi legislativi e regolamentari che le tutelano con il fine primario di raccomandare alle competenti istituzioni di rafforzarne il *corpus* materiale e di garantirne l'effettiva esecuzione in pratica.

L'adesione all'iniziativa da parte della *Machinery* di Ginevra e il supporto tecnico per il modello formativo ne hanno favorito la diffusione quale buona pratica al livello mondiale:

senza dubbio si tratta di una progettualità che conferma l'importanza assunta dai diritti della difesa, la cui salvaguardia è indispensabile per rafforzare oggi i principi della democrazia e dello stato di diritto, come affermava il già Alto Commissario per i Diritti Umani Michelle Bachelet: «*Fair trials mean due process, accountability and adequate remedies for victims. Unfair trials mean injustice, excessive punishment and even the death penalty. Observing courts helps them to work better and deliver justice*».

CRISTIANA CARLETTI